

REGOLAMENTO  
PER L'ELEZIONE DEI CONSIGLIERI AGGIUNTI  
NELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA  
E NEI CONSIGLI DEI MUNICIPI

*Approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 13 dell'8 aprile 2014*

## INDICE

<b>Art. 1</b>	- <i>Finalità.</i>	pag.	1
<b>Art. 2</b>	- <i>Indizione e data delle elezioni.</i>	“	1
<b>Art. 3</b>	- <i>Elettorato attivo.</i>	“	1
<b>Art. 4</b>	- <i>Elettorato passivo.</i>	“	2
<b>Art. 5</b>	- <i>Presentazione delle candidature.</i>	“	3
<b>Art. 6</b>	- <i>Sezioni Elettorali Territoriali.</i>	“	3
<b>Art. 7</b>	- <i>Sezioni di Coordinamento.</i>	“	4
<b>Art. 8</b>	- <i>Sezione Elettorale Centrale.</i>	“	4
<b>Art. 9</b>	- <i>Compensi dei componenti delle sezioni.</i>	“	4
<b>Art. 10</b>	- <i>Operazioni preliminari.</i>	“	5
<b>Art. 11</b>	- <i>Ammissione al voto.</i>	“	5
<b>Art. 12</b>	- <i>Operazioni di voto.</i>	“	6
<b>Art. 13</b>	- <i>Operazioni di scrutinio.</i>	“	7
<b>Art. 14</b>	- <i>Proclamazione dei Consiglieri Aggiunti nell'Assemblea Capitolina.</i>	“	7
<b>Art. 15</b>	- <i>Proclamazione del Consigliere Aggiunto nei Consigli dei Municipi.</i>	“	8
<b>Art. 16</b>	- <i>Ricorsi.</i>	“	8
<b>Art. 17</b>	- <i>Pubblicità dei risultati elettorali.</i>	“	9
<b>Art. 18</b>	- <i>Assunzione della carica, surrogazione, rimozione e sospensione.</i>	“	9
<b>Art. 19</b>	- <i>Diritti e limiti dell'ufficio.</i>	“	10
<b>Art. 20</b>	- <i>Norme finali.</i>	“	10



# **REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI CONSIGLIERI AGGIUNTI NELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA E NEI CONSIGLI DEI MUNICIPI**

---

## **Articolo 1.**

### *Finalità.*

1. Il presente regolamento disciplina - ai sensi degli articoli 20 e 28 dello Statuto - l'elezione dei Consiglieri Aggiunti nell'Assemblea Capitolina e nei Consigli dei Municipi, in rappresentanza degli stranieri non comunitari che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, legittimamente presenti nel territorio nazionale e residenti nel territorio di Roma Capitale o aventi in questo il domicilio per ragioni di studio o di lavoro.
2. I regolamenti dei Municipi - ai sensi dell'art. 28, comma 3, dello Statuto - disciplinano l'esercizio del mandato del Consigliere Aggiunto nel rispetto delle norme dello Statuto sulle attribuzioni dei Consiglieri Aggiunti ed in conformità alle disposizioni del presente regolamento.

## **Articolo 2.**

### *Indizione e data delle elezioni.*

1. Le elezioni dei Consiglieri Aggiunti, sia dell'Assemblea Capitolina sia dei Consigli dei Municipi si tengono, per ogni mandato, successivamente a quelle per il rinnovo degli Organi di Roma Capitale e, comunque, entro lo stesso anno solare in una domenica compresa tra l'1 ottobre e il 15 dicembre, ovvero, nel caso in cui detto rinnovo avvenga in tale periodo, tra il 15 marzo e il 15 giugno dell'anno successivo.
2. Salvo diversa disposizione del presente regolamento, la durata e ogni altra modalità temporale di svolgimento delle operazioni per le elezioni dei Consiglieri Aggiunti sono quelle stabilite per le elezioni dell'Assemblea Capitolina e dei Consigli dei Municipi. Il Sindaco, sentito il Presidente dell'Assemblea Capitolina, fissa la data delle elezioni e, almeno quarantacinque giorni prima del loro svolgimento, procede alla loro indizione dandone avviso agli elettori e al Prefetto.
3. Al fine di promuovere il confronto elettorale e la più ampia informazione agli appartenenti alla comunità cittadina, l'Amministrazione di Roma Capitale mette a disposizione dei candidati, singoli o associati, gli spazi destinati alle affissioni istituzionali e il sito *internet* di Roma Capitale per la presentazione delle candidature e dei programmi.

## **Articolo 3.**

### *Elettorato attivo.*

1. Alle elezioni dei Consiglieri Aggiunti possono partecipare i cittadini stranieri non comunitari di cui all'articolo 1, comma 1 – a eccezione di quelli in possesso anche della cittadinanza di uno Stato dell'Unione Europea – che, non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data di svolgimento delle elezioni, risultino iscritti alla apposita lista generale, articolata per Municipio in base alla residenza o al domicilio e formata presso la Direzione Anagrafe e Servizi Elettorali.
2. Sono iscritti d'ufficio alla lista elettorale di cui al precedente comma i cittadini stranieri non comunitari che, compiuti i diciotto anni di età, risultino compresi nel registro stabile della popolazione residente di Roma Capitale.

3. Sono, inoltre, iscritti a richiesta i cittadini stranieri non comunitari maggiorenni non residenti ma domiciliati a Roma motivi di studio o di lavoro risultanti dalla carta o dal permesso di soggiorno in corso di validità o di rinnovo ovvero dichiarati nella domanda, non ancora definita, presentata nell'ambito delle procedure di regolarizzazione previste dalla legge.
4. L'istanza di iscrizione nella lista elettorale deve essere presentata personalmente nell'anno in cui si procede alle elezioni non oltre il termine di cui al comma 1, presso il Municipio nel cui territorio ricada il domicilio ovvero *on line*, previa registrazione al portale *internet* istituzionale di Roma Capitale.
5. La Direzione Anagrafe e Servizi Elettorali, mediante manifesto da affiggersi almeno trenta giorni prima della scadenza del termine di iscrizione, provvede a dare notizia della possibilità di presentare la relativa istanza.
6. L'iscrizione alla lista decorre dalla data di presentazione della domanda se, entro i successivi trenta giorni, non interviene una determinazione negativa da parte della Direzione Anagrafe e Servizi Elettorali, tempestivamente comunicata all'interessato.
7. Avverso le determinazioni negative dell'iscrizione è possibile presentare ricorso in forma scritta, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, alla Commissione per il riesame composta dal Segretario Generale, che la presiede, dal Capo di Gabinetto e dal Direttore della struttura di cui all'articolo 14, comma 1, dello Statuto, o loro delegati. La Commissione decide entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza e, in caso di accoglimento del ricorso, dispone l'immediata iscrizione senza pregiudizio dei termini di cui ai precedenti commi 1 e 5. La Commissione si riunisce con almeno due componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
8. La perdita di una delle condizioni dell'elettorato attivo, anche se sopravvenuta all'elezione, determina la perdita dell'elettorato passivo e comporta la decadenza dall'Ufficio di Consigliere Aggiunto.

#### **Articolo 4.**

##### *Elettorato passivo.*

1. Possono essere eletti all'ufficio di Consigliere Aggiunto i cittadini stranieri non comunitari che siano in possesso dei requisiti prescritti, per l'esercizio del diritto di voto, dal precedente articolo 3 e che non versino in alcuna delle condizioni, ove compatibili, di incandidabilità o ineleggibilità stabilite, dalla legge o dallo Statuto, per la carica di Consigliere dell'Assemblea Capitolina e del Consiglio del Municipio.
2. Non possono ricoprire l'ufficio di Consigliere Aggiunto coloro i quali si trovino in una delle condizioni ostative, ove compatibili, stabilite dalla legge o dallo Statuto per la carica di Consigliere dell'Assemblea Capitolina o dei Municipi.
3. L'ufficio di Consigliere Aggiunto dell'Assemblea Capitolina è incompatibile con quello di Consigliere Aggiunto nel Consiglio di un Municipio. Lo svolgimento presso gli organi rappresentativi, centrali o decentrati, di altri enti locali, di funzioni analoghe a quelle previste per l'ufficio di Consigliere Aggiunto determina la decadenza da esso nell'ambito di Roma Capitale.
4. La sussistenza di cause di incompatibilità, originaria o sopravvenuta, all'esercizio dell'ufficio di Consigliere Aggiunto determina, ove dette cause non siano rimosse con le modalità ed entro i termini previsti per i Consiglieri dell'Assemblea Capitolina, la decadenza da esso.
5. La decadenza, che può essere promossa d'ufficio o da chiunque ne abbia interesse, è deliberata, con le procedure previste per i casi di incompatibilità dei Consiglieri dell'Assemblea Capitolina, dal Consiglio di appartenenza ovvero, nel caso di cui al primo periodo del precedente comma 3, dall'Assemblea Capitolina.

## **Articolo 5.**

### *Presentazione delle candidature.*

1. La candidatura all'ufficio di Consigliere Aggiunto è presentata, per ciascun candidato, mediante deposito:
  - a) per l'elezione nell'Assemblea Capitolina, di almeno 100 e non più di 250 sottoscrizioni degli iscritti nella lista di cui all'articolo 3;
  - b) per l'elezione nel Consiglio del Municipio, di almeno 30 e non più di 75 sottoscrizioni degli iscritti, residenti o domiciliati nel Municipio interessato, nella lista di cui all'articolo 3;
  - c) della dichiarazione di accettazione della candidatura, da parte dell'interessato;
  - d) della dichiarazione, da parte dell'interessato, di assenza di cause ostative alla candidatura e di possesso dei requisiti prescritti per essere eletto.
2. Le sottoscrizioni apposte alla candidatura e la sottoscrizione alle dichiarazioni dell'interessato devono essere autenticate a norma dell'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Ciascun elettore può sottoscrivere non più di una candidatura all'Assemblea di Roma Capitale e al Consiglio del Municipio. Le sottoscrizioni possono essere raccolte tra il quarantacinquesimo giorno e il trentesimo giorno precedenti la data delle elezioni.
3. Le candidature sono presentate tra le ore 8.00 del trentesimo giorno e le ore 12.00 del ventinovesimo giorno antecedenti la data delle elezioni, presso la Direzione Anagrafe e Servizi Elettorali che procede, entro tre giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, alla verifica della validità delle candidature e delle relative sottoscrizioni.
4. Contro le decisioni della suddetta Direzione, tempestivamente comunicate all'interessato e rese pubbliche mediante affissione all'Albo Pretorio e all'Albo del Municipio, è possibile presentare ricorso in forma scritta, da parte di chiunque ne abbia interesse, entro cinque giorni dalla predetta affissione, alla Commissione di cui al precedente articolo 3, comma 7, che decide entro tre giorni dal ricevimento del ricorso. In caso di accoglimento, la Commissione riconosce la validità della candidatura e dispone, ricorrendone le condizioni, l'integrazione o la modificazione dell'elenco dei candidati anche ai fini dell'affissione e dei manifesti.
5. Conclusa la verifica della validità delle candidature, la Direzione Anagrafe e Servizi Elettorali, tenuto conto delle eventuali disposizioni di rettifica della Commissione di cui al comma precedente, procede, con le modalità previste in relazione all'elezione dell'Assemblea Capitolina, al sorteggio dei nomi dei candidati per determinare l'ordine del loro inserimento nelle schede e nel manifesto elettorale.

## **Articolo 6.**

### *Sezioni Elettorali Territoriali.*

1. Entro dieci giorni dall'indizione delle elezioni, il Sindaco stabilisce, su proposta della Direzione Anagrafe e Servizi Elettorali formulata in base al numero degli iscritti nelle liste elettorali di ciascun Municipio, il numero delle Sezioni Elettorali Territoriali per le operazioni di voto e di scrutinio e, sentiti i Presidenti dei Municipi, la loro ubicazione, prevedendo almeno una sezione per ogni Municipio, fino a un massimo di 50 sezioni cittadine.
2. In ciascun Municipio le Sezioni Territoriali sono costituite presso locali in uso o nella disponibilità dell'Amministrazione capitolina il cui utilizzo sia compatibile con lo svolgimento delle attività d'ufficio e dei servizi prestati all'utenza e consenta un accesso agevole agli elettori.
3. Ciascuna sezione è composta dal Presidente, da un segretario e da due scrutatori, uno dei quali, indicato dal Presidente, assume le funzioni di Vice Presidente all'atto dell'insediamento.

4. Almeno quindici giorni prima delle elezioni, in ciascun Municipio i componenti delle Sezioni Territoriali sono nominati dal Presidente del Municipio su proposta del Direttore, tenuto conto della necessità di eventuali sostituzioni dei membri effettivi, tra il personale del Municipio medesimo che abbia già svolto servizio in occasione di precedenti consultazioni elettorali o referendarie. Il Presidente della Sezione è nominato tra il personale di categoria D.
5. Durante le operazioni sono sempre presenti almeno tre componenti della sezione, tra i quali il Presidente o il Vice Presidente.
6. Le sezioni si costituiscono e operano sulla base delle istruzioni formulate dalla Direzione Anagrafe e Servizi Elettorali.

#### **Articolo 7.**

##### *Sezioni di Coordinamento.*

1. Nel caso in cui all'interno del Municipio si renda necessario costituire, in relazione al numero degli elettori e all'ampiezza del territorio, due o più sezioni elettorali territoriali, con le stesse modalità per queste previste si procede alla contestuale nomina e costituzione, presso la Direzione di ciascun Municipio e ai soli fini della proclamazione all'ufficio di Consigliere Aggiunto nel Consiglio del Municipio, di una Sezione di Coordinamento che opera, all'interno del Municipio, quale sezione di raccolta dei dati delle Sezioni Territoriali.
2. Ciascuna Sezione di Coordinamento è composta dal Presidente - le cui funzioni sono svolte dal Direttore del Municipio o, in caso di impedimento, da altro Dirigente del Municipio - dal segretario e da due scrutatori, uno dei quali, indicato dal Presidente, assume le funzioni di Vice Presidente all'atto dell'insediamento. Segretario e scrutatori sono scelti tra i dipendenti capitolini di categoria D in servizio presso il Municipio interessato.

#### **Articolo 8.**

##### *Sezione Elettorale Centrale.*

1. Per le operazioni necessarie alla proclamazione all'ufficio di Consigliere Aggiunto nell'Assemblea Capitolina è costituita, presso la Direzione Anagrafe e Servizi Elettorali, la Sezione Elettorale Centrale, che opera quale sezione di raccolta su base cittadina dei dati delle Sezioni Territoriali ed è composta dal Presidente, dal segretario e da due scrutatori, uno dei quali, indicato dal Presidente, assume le funzioni di Vice Presidente all'atto dell'insediamento.
2. La Sezione Elettorale Centrale, i cui componenti sono nominati dal Sindaco, è formata da dipendenti capitolini di categoria D, a eccezione del Presidente che è scelto tra i dirigenti di ruolo dell'Amministrazione. Le nomine sono effettuate, almeno quindici giorni prima delle elezioni, tenendo conto della esperienza già maturata dal predetto personale in occasione di precedenti consultazioni elettorali o referendarie e della necessità di eventuali sostituzioni dei membri effettivi.
3. Durante le operazioni sono sempre presenti almeno tre componenti della sezione, tra i quali il Presidente o il Vice Presidente.

#### **Articolo 9.**

##### *Compensi dei componenti delle sezioni.*

1. Al personale comandato presso le sezioni elettorali, a eccezione dei Dirigenti chiamati a svolgere le funzioni di Presidente di Sezione, spetta, oltre al recupero del turno lavorativo festivo, un compenso di importo pari all'onorario stabilito dalla normativa vigente al momento dell'elezione per i componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione delle elezioni amministrative.



## **Articolo 10.**

### *Operazioni preliminari.*

1. Alle ore 16 del giorno precedente quello fissato per le operazioni di voto, le Sezioni Elettorali Territoriali si insediano, nei locali a esse destinate, per il compimento - sulla base delle istruzioni diramate ai Presidenti dalla Direzione Anagrafe e Servizi Elettorali - di tutte le operazioni preliminari al voto. terminate dette operazioni, il Presidente, sigillato il locale di voto, ne affida la custodia al personale di polizia locale in servizio presso la sezione. Analogamente si procede nel caso di elezioni articolate su più giorni.
2. Le Sezioni di Coordinamento, ove costituite, e la Sezione Elettorale Centrale si insediano, per le operazioni preliminari, in base alle istruzioni della Direzione Anagrafe e Servizi Elettorali, un'ora prima di quella fissata per il termine delle operazioni di voto nelle Sezioni Territoriali e con le stesse modalità per queste stabilite, salvo diverse disposizioni del presente regolamento.

## **Articolo 11.**

### *Ammissione al voto.*

1. Alla ripresa delle operazioni la Sezione Territoriale, dopo essersi ricostituita, procede, in relazione al numero degli elettori della sezione, alla vidimazione delle schede occorrenti, mediante apposizione del timbro e della firma di un componente della sezione, fatta eccezione per il Segretario.
2. Per essere ammessi al voto, previo riconoscimento della identità personale, gli elettori devono esibire il certificato elettorale che, a partire dal quindicesimo giorno antecedente la data delle elezioni, può essere ritirato presso gli sportelli del Municipio di residenza o di domicilio, ovvero scaricato dal portale *internet* istituzionale di Roma Capitale previa registrazione.
3. Sul certificato sono riportati:
  - a) la data delle elezioni per i Consiglieri Aggiunti dell'Assemblea Capitolina nonché l'indicazione del Consiglio Municipale nel cui ambito l'elettore è chiamato a eleggere il Consigliere Aggiunto;
  - b) il nome e il cognome, il sesso, il luogo, e la data di nascita, la nazionalità, la residenza o il domicilio dell'elettore e il suo numero di iscrizione nella lista sezionale;
  - c) l'ubicazione della sezione elettorale presso cui è esercitabile il diritto di voto.
4. Il certificato si compone di due parti, una con funzioni di matrice, che resta all'elettore, l'altra costituita da un tagliando asportabile che, al momento dell'ammissione al voto, è trattenuto dal Presidente della Sezione per le operazioni di riscontro.
5. Insieme al certificato elettorale, presso gli sportelli municipali viene consegnata a ciascun elettore una nota esplicativa delle modalità di voto, redatta, oltre che in lingua italiana anche nelle seguenti lingue: inglese, francese, spagnola, russa, cinese e araba. La stessa nota è resa disponibile insieme al certificato elettorale ottenuto tramite il portale *internet* istituzionale.
6. Il riconoscimento della identità dell'elettore è effettuato da parte:
  - a) del Presidente della Sezione Elettorale presso cui l'elettore è chiamato a votare, mediante verifica di un personale documento di riconoscimento munito di fotografia, a viso scoperto. Ai fini dell'identificazione è ammesso anche il documento scaduto purché la data di scadenza non risalga a oltre tre anni prima del giorno dell'elezione;
  - b) di altro componente della sezione al quale l'elettore sia personalmente noto;
  - c) di altro elettore della sezione in possesso di documento di cui alla precedente lettera a).

7. Nei casi di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma precedente il riconoscimento è effettuato mediante l'apposizione, nell'apposito spazio della lista sezionale, della firma di colui che identifica l'elettore e l'annotazione degli estremi del suo documento. Prima del suddetto riconoscimento il Presidente della sezione avverte chi attesta l'identità che in caso di falsa dichiarazione può incorrere nelle sanzioni previste dalla legge.

## **Articolo 12.**

### *Operazioni di voto.*

1. All'elettore ammesso al voto sono consegnate due schede di diverso colore, una per la votazione dei Consiglieri Aggiunti nell'Assemblea Capitolina, l'altra per la votazione del Consigliere Aggiunto nel Consiglio del Municipio. In entrambi i casi è possibile votare per un solo candidato, tracciando un segno, con la matita fornita al momento del voto, sul nome del candidato o apponendo una croce sulla casella posta in corrispondenza del nome prescelto.
2. Nella scheda sono riportati - secondo l'ordine determinato dal sorteggio di cui all'articolo 5, comma 5, e numerati in sequenza - i candidati con l'indicazione del nome e del cognome, della nazionalità, del luogo e della data di nascita di ciascuno di essi.
3. All'esterno della sala delle votazioni è affisso l'elenco dei candidati. Il Presidente consente a tutti gli elettori che ne facciano richiesta la consultazione della sommaria raccolta delle istruzioni per il voto redatte - oltre che in lingua italiana anche nelle seguenti lingue: inglese, francese, spagnola, russa, cinese e araba.
4. Gli elettori fisicamente impediti sono ammessi al voto, con le modalità stabilite dalla legge per le elezioni amministrative, mediante assistenza di un accompagnatore che sia elettore della stessa sezione. L'accompagnatore esercita le funzioni di assistenza a favore di un unico elettore previa annotazione nella lista sezionale.
5. E' consentita la raccolta del voto al di fuori dei locali delle sezioni nel solo caso di elettori degenti presso luoghi di cura e ove ciò sia espressamente richiesto da non meno di cinquanta di detti elettori e nel caso di elettori ristretti nei luoghi di detenzione che lo richiedano espressamente. La richiesta è comunicata dagli interessati o, per essi, dalla Direzione del luogo di cura o dalla Direzione dell'Istituto di pena, al Presidente della Sezione Territoriale competente entro le ore dodici del primo giorno di voto per consentire la costituzione della sezione elettorale distaccata, composta dal Presidente medesimo e da uno scrutatore. La raccolta del voto avviene, per tutti gli elettori degenti o detenuti, all'ora concordata tra il Presidente della Sezione e la Direzione del luogo di cura o di detenzione.
6. All'elettore che - a giudizio del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente della Sezione Elettorale Territoriale - indugia artificiosamente e indebitamente nelle operazioni di voto o disturba il regolare andamento delle operazioni è annullata la scheda, se già non introdotta nell'urna, e interdetta l'ulteriore partecipazione alle operazioni mediante allontanamento dai locali di voto. Ai suddetti fini il Presidente si avvale del personale di polizia locale in servizio presso la sezione, dandone menzione nel verbale delle operazioni e procedendo ad apposita annotazione nella lista sezionale.
7. Nei locali in cui si tengono le operazioni di voto e durante il loro svolgimento non è ammessa la presenza di persone estranee alle operazioni stesse ovvero che non siano chiamate a svolgervi servizio. È tuttavia ammessa la presenza dei candidati eleggibili nell'Assemblea Capitolina e nel Consiglio del Municipio in cui si vota nonché dei Consiglieri dell'Assemblea Capitolina e del Municipio in cui si vota. E' vietata, da parte di chiunque, qualsiasi indicazione o richiesta di voto agli elettori.

### **Articolo 13.**

#### *Operazioni di scrutinio.*

1. terminate le operazioni di voto e previo riscontro del numero dei votanti, ha inizio lo scrutinio delle schede, a partire da quelle per l'elezione dei Consiglieri Aggiunti nell'Assemblea Capitolina.
2. Alle operazioni di scrutinio presso le Sezioni Territoriali possono assistere, facendone richiesta al Presidente prima della chiusura delle operazioni di voto, i candidati eleggibili nell'Assemblea Capitolina e nel Consiglio del Municipio in cui si vota nonché gli elettori della sezione. Possono altresì presenziare i Consiglieri dell'Assemblea Capitolina e del Municipio in cui si vota.
3. Nel caso di presenza del pubblico, il Presidente dispone affinché tale presenza sia compatibile con il regolare svolgimento delle operazioni. È fatto divieto per chiunque assista, di interferire con le operazioni della sezione. In caso di inosservanza di tale divieto, il Presidente dispone l'allontanamento del pubblico avvalendosi del personale di polizia locale in servizio presso la sezione.
4. Assegnati i compiti per le operazioni di scrutinio a ciascun componente della Sezione Territoriale e con l'assistenza di questi, il Presidente procede allo spoglio delle schede e cura che i voti riportati da ciascun candidato siano registrati dal segretario nell'apposito verbale delle operazioni, uno per ciascuna elezione, approntato e fornito dalla Direzione Anagrafe e Servizi Elettorali e che riporta l'indicazione di tutte le operazioni compiute dalla sezione.
5. Assistito dagli altri componenti della Sezione Territoriale, lo stesso Presidente procede poi, distintamente per ogni elezione, a sommare i voti riportati da ciascun candidato e a formare la graduatoria dei candidati ordinata per numero decrescente di voti ricevuti, dal candidato che ne ha ottenuto il maggior numero sino a quello che ne ha riportati meno. A parità di voti precede il più anziano di età. Ove permanga la parità, il Presidente procede a sorteggio per determinare la precedenza.
6. Non può procedersi allo scrutinio delle schede relative all'elezione all'ufficio di Consigliere Aggiunto nel Consiglio del Municipio prima di aver formato e comunicato alla Sezione Elettorale Centrale la graduatoria dei candidati a Consiglieri Aggiunti dell'Assemblea Capitolina, con l'indicazione dei voti da ciascuno ottenuti.
7. terminate le operazioni di scrutinio e successivamente agli adempimenti di cui ai seguenti articoli 14 e 15, il Presidente della Sezione Territoriale provvede a depositare, presso la Sezione Elettorale Centrale, il verbale per l'elezione dei Consiglieri Aggiunti dell'Assemblea Capitolina e, presso la Sezione di Coordinamento se costituita, il verbale per l'elezione del Consigliere Aggiunto nel Consiglio del Municipio. Di ogni deposito effettuato, è rilasciata ricevuta al Presidente.

### **Articolo 14.**

#### *Proclamazione dei Consiglieri Aggiunti nell'Assemblea Capitolina.*

1. Limitatamente all'ufficio di Consigliere Aggiunto dell'Assemblea Capitolina, il Presidente della Sezione Territoriale provvede a comunicare al Presidente della Sezione Elettorale Centrale i voti ricevuti da ciascun candidato.
2. Ricevute le comunicazioni di cui al comma precedente, il Presidente della Sezione Elettorale Centrale, assistito dagli altri componenti e avendo cura di far registrare a verbale ogni operazione, procede a sommare i voti ottenuti da ciascun candidato in ogni sezione territoriale e a formare la graduatoria definitiva dei candidati ordinata per numero decrescente di voti complessivamente ricevuti, dal candidato che ne ha ottenuto il maggior numero sino a quello che ne ha riportati meno, facendo precedere, a parità di voti, il più anziano di età. Ove permanga la parità, lo stesso Presidente procede a sorteggio per determinare la precedenza.

3. Sulla base di tale graduatoria, il Presidente della Sezione Elettorale Centrale proclama quindi eletti a Consiglieri Aggiunti nell'Assemblea Capitolina, ricorrendone le condizioni, i primi quattro candidati di continenti diversi (Europa, Asia ed Oceania, Americhe, Africa).
4. Ove non siano rappresentati quattro diversi continenti, sono proclamati - sino a coprire i posti disponibili, salvo esaurimento della graduatoria, e comunque dopo aver osservato, per quanto possibile, il criterio di differente nazionalità - i candidati che utilmente precedono secondo l'ordine della graduatoria medesima.
5. In ogni caso, ove i primi quattro candidati individuati, ai fini della proclamazione, ai sensi dei precedenti commi, risultino dello stesso sesso, è proclamato eletto anche il candidato dell'altro sesso che abbia ottenuto il maggior numero di voti.
6. Ove non sia stata presentata alcuna candidatura o le candidature presentate siano in numero inferiore a quattro ovvero in caso di esaurimento della graduatoria, da qualsiasi causa determinato, nell'ambito della proclamazione degli eletti ovvero in caso di successivi subentri, i posti che si rendano eventualmente disponibili anche nel corso della consiliatura restano vacanti fino alle nuove elezioni dei Consiglieri Aggiunti.
7. Ai fini del presente regolamento, l'appartenenza delle nazioni ai continenti e all'Unione Europea è quella definita, alla data delle elezioni, dalla classificazione ISTAT degli stati esteri e dall'elenco ufficiale U.E. dei paesi membri.

#### **Articolo 15.**

##### *Proclamazione del Consigliere Aggiunto nel Consiglio del Municipio.*

1. Limitatamente all'ufficio di Consigliere Aggiunto nel Consiglio del Municipio, il Presidente della Sezione Territoriale, se non costituita la Sezione di Coordinamento, proclama eletto a Consigliere Aggiunto il candidato che precede nella graduatoria di cui all'art. 13, comma 5. Nel caso in cui sia stata costituita la Sezione di Coordinamento, il Presidente della Sezione Territoriale provvede a comunicare al Presidente di essa i voti ricevuti da ciascun candidato a Consigliere Aggiunto nel Consiglio del Municipio.
2. Avendo cura di far registrare a verbale ogni operazione, il Presidente della Sezione di Coordinamento, ricevute le predette comunicazioni e assistito dagli altri componenti della Sezione, procede a sommare i voti ottenuti da ciascun candidato in ogni sezione territoriale e a formare la graduatoria definitiva dei candidati ordinata per numero decrescente di voti complessivamente ricevuti, dal candidato che ne ha ottenuto il maggior numero sino a quello che ne ha riportati meno facendo precedere, a parità di voti, il più anziano di età. Ove permanga la parità, lo stesso Presidente procede a sorteggio per determinare la precedenza e, sulla base della predetta graduatoria, proclama quindi eletto a Consigliere Aggiunto nel Consiglio del Municipio il candidato che precede in detta graduatoria.
3. Ove non sia presentata alcuna candidatura ovvero in caso di esaurimento della graduatoria, da qualsiasi causa determinato, nell'ambito della proclamazione dell'eletto ovvero in caso di successivi subentri, il posto che si renda eventualmente disponibile anche nel corso della consiliatura resta vacante fino alle nuove elezioni del Consigliere Aggiunto.

#### **Articolo 16.**

##### *Ricorsi.*

1. Avverso la proclamazione e non oltre dieci giorni da essa, è possibile, limitatamente a motivi di irregolarità delle operazioni, presentare ricorso in forma scritta, da parte di chi ne ha interesse, alla Commissione per il riesame di cui all'articolo 3, comma 7.

2. La Commissione - acquisiti i verbali delle operazioni e ogni altro utile elemento e sentiti, ove ritenuto opportuno, gli interessati - decide entro venti giorni dal ricevimento del ricorso. Ove questo risulti fondato, la Commissione corregge i risultati e procede, se del caso, a proclamare i candidati che risultino eletti. Qualora non sia possibile, per qualsiasi motivo, procedere a correzioni, la Commissione dispone la ripetizione dell'elezione oggetto del ricorso.

#### **Articolo 17.**

##### *Pubblicità dei risultati elettorali.*

1. Sulla base del verbale di elezione, l'Ufficio dell'Assemblea Capitolina - al quale il verbale è prontamente trasmesso dalla Direzione Anagrafe e Servizi Elettorali - e, rispettivamente, la Direzione di ciascun Municipio, danno immediata comunicazione dell'avvenuta proclamazione al Presidente dell'Assemblea Capitolina e al Presidente del Consiglio del Municipio interessato. Entro tre giorni dalla chiusura delle operazioni elettorali, gli stessi uffici rendono nota ai candidati interessati l'avvenuta loro proclamazione all'ufficio di Consigliere Aggiunto dell'Assemblea Capitolina e nel Consiglio del Municipio.
2. Dell'avvenuta proclamazione degli eletti all'ufficio di Consigliere Aggiunto nell'Assemblea Capitolina e nel Consiglio del Municipio è data notizia agli appartenenti alla comunità cittadina e del Municipio mediante affissione - a cura, rispettivamente, dell'Ufficio dell'Assemblea Capitolina e della Direzione di ciascun Municipio - di appositi manifesti.

#### **Articolo 18.**

##### *Assunzione della carica, surrogazione, rimozione e sospensione.*

1. I Consiglieri Aggiunti sono chiamati a partecipare alle riunioni delle assemblee di appartenenza dalla prima riunione che si tiene dopo la comunicazione di cui all'articolo 17, comma 1.
2. I Consiglieri Aggiunti, anche in caso di surrogazione, entrano in carica all'atto del positivo esame della condizione di eletti compiuta dall'assemblea di appartenenza nel corso della prima riunione alla quale sono chiamati a partecipare e restano in carica, anche in caso di subentro, sino alla proclamazione dei successivi. Per l'esame della condizione di eletti si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni vigenti per i Consiglieri di Roma Capitale.
3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere Aggiunto, presentate all'assemblea di appartenenza e, per esso, al Presidente, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
4. Al Consigliere Aggiunto dell'Assemblea Capitolina deceduto, dimissionario, sospeso o rimosso, è dal Presidente dell'Assemblea Capitolina medesima chiamato a subentrare, entro e non oltre cinque giorni dal verificarsi delle predette condizioni, il primo candidato non proclamato secondo l'ordine della graduatoria di cui all'articolo 14, comma 2, purché di continente diverso da quello dei Consiglieri in carica. Comunque, ove i Consiglieri in carica risultino dello stesso sesso è proclamato eletto anche il candidato dell'altro sesso che abbia ottenuto il maggior numero di voti. L'Assemblea Capitolina procede alla verifica della condizione di eletto del subentrante quale adempimento iniziale della prima seduta alla quale partecipa.
5. Al Consigliere Aggiunto nel Consiglio del Municipio deceduto, dimissionario, sospeso o rimosso, è dal Presidente del Consiglio medesimo chiamato a subentrare, entro e non oltre cinque giorni dal verificarsi delle predette condizioni, il primo candidato non proclamato secondo l'ordine della graduatoria di cui all'articolo 13, comma 5, ovvero all'articolo 15, comma 3, e salvo esaurimento della graduatoria medesima. Il Consiglio procede alla verifica della condizione di eletto del subentrante quale adempimento iniziale della prima seduta alla quale partecipa.

6. Il Sindaco, ovvero il Presidente del Municipio interessato, dispone la sospensione dei Consiglieri Aggiunti nei casi e con le stesse modalità, ove compatibili, stabiliti dalla legge per i Consiglieri dell'Assemblea Capitolina.

#### **Articolo 19.**

##### *Diritti e limiti dell'ufficio.*

1. Salvo quanto disposto dal successivo comma, i Consiglieri Aggiunti nell'Assemblea Capitolina e nei Consigli municipali godono delle stesse prerogative e degli stessi diritti riconosciuti dallo Statuto e dai regolamenti, rispettivamente, ai Consiglieri Capitolini e dei Municipi e sono tenuti agli stessi obblighi per questi previsti.
2. I Consiglieri Aggiunti non hanno diritto di voto, non possono sottoscrivere la mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco o del Presidente del Municipio e non sono computati ai fini del numero legale né del numero dei presenti ai fini deliberativi. Non sono inoltre computati ai fini del raggiungimento di qualsiasi maggioranza qualificata o *quorum* necessari per lo svolgimento di attività proprie dell'Assemblea Capitolina, dei Consigli Municipali e delle Commissioni cui appartengono. I Consiglieri Aggiunti esercitano il diritto di accesso agli atti e alle informazioni ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, in connessione con l'esercizio del mandato e sono tenuti all'osservanza degli obblighi di pubblicità della situazione patrimoniale stabiliti dalla legge per gli amministratori capitolini e municipali.
3. Ai Consiglieri Aggiunti si applicano le disposizioni in materia di cessazione dalla carica previste per i Consiglieri Capitolini e dei Municipi. I Consiglieri Aggiunti aderiscono a Gruppi già costituiti. Ciascun Consigliere Aggiunto fa parte di almeno una e di non più di tre Commissioni Permanenti alle cui riunioni partecipa senza percepire, in nessuna forma, alcun compenso.
4. Ai Consiglieri Aggiunti è mensilmente corrisposto, per la effettiva partecipazione a ogni seduta dell'Assemblea Capitolina, un rimborso forfettario omnicomprensivo pari a euro 50. I Consiglieri Aggiunti Municipali svolgono le loro funzioni a titolo esclusivamente gratuito.

#### **Articolo 20.**

##### *Norme finali.*

1. Per quanto non espressamente stabilito dal presente regolamento, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di legge relative all'elezione dei Consiglieri di Roma Capitale. Resta affidata al Segretariato Generale – e per esso alla Direzione Anagrafe e Servizi Elettorali – la formulazione di ogni indirizzo operativo e l'adozione di ogni atto di coordinamento tra gli uffici interessati che, sotto il profilo interpretativo e procedurale, si rendessero necessari, coerentemente con la disciplina generale del presente regolamento, al fine di assicurare l'efficace svolgimento del procedimento elettorale.
2. Qualora nel presente regolamento è fatto riferimento a organi o figure che siano titolari di specifiche competenze nell'ambito dei procedimenti da esso disciplinati ma che, al momento dell'applicazione delle relative disposizioni, non siano in carica ovvero non siano nella pienezza dei loro poteri, detto riferimento si intende ai soggetti che, a norma di legge, li sostituiscono.

\*\*\*\*\*